AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

PRESIDENZIALE N. 2/23/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1890/DDA/LS - DDA/5020 - https://xfights.to)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**5020**, pervenuta in data 20 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001128) ed integrata in data 24 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001250), è stata segnalata dal sig. Davide Fontana, in qualità di legale rappresentante della società New Blue Sky S.r.l., la presenza, sul sito *internet* https://**xfights.to**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
New Blue Sky S.r.l.	IFW178 – ANDREA VS BIANCA CATFIGHT	2019	https://xfights.to/videos/1807/italian-female-wrestling-ifw178-andrea-vs-bianca/
New Blue Sky S.r.l.	IFW177 – LUNA VS PAOLO	2019	https://xfights.to/videos/1806/italian-female-wrestling-ifw177-luna-vs-paolo/
New Blue Sky S.r.l.	IFW176 – ROBI VS SABRINA CHOKE HOLDS	2019	https://xfights.to/videos/1805/italian-female-wrestling-ifw176-robi-vs-sabrina-choke-holds/
New Blue Sky S.r.l.	IFW175 – LARA VS PAMELA	2019	https://xfights.to/videos/1804/italian-female-wrestling-ifw175-lara-vs-pamela/
New Blue Sky S.r.l.	IFW174 – SABRINA VS BIANCA CATFIGHT	2019	https://xfights.to/videos/1803/italian-female-wrestling-ifw174-sabrina-vs-bianca/
New Blue Sky S.r.l.	IFW173 – LARA VS PAMELA CATFIGHT WITH CHOKE HOLDS	2019	https://xfights.to/videos/1802/italian-female-wrestling-ifw173-lara-vs-pamela/
New Blue Sky S.r.l.	IFW172 – ROBI VS LARA CHOKE HOLDS	2019	https://xfights.to/videos/1801/italian-female-wrestling-ifw172-lara-vs-robi-choke-holds/
New Blue Sky S.r.l.	IFW186_2 – ROBI VS FABIO	2019	https://xfights.to/videos/1816/italian-female-wrestling-ifw186-2-robi-vs-fabio/
New Blue Sky S.r.l.	IFW186_1 – ANDREA VS FABIO	2019	https://xfights.to/videos/1815/italian-female-wrestling-ifw186-1-andrea-vs-fabio/
New Blue Sky S.r.l.	IFW185 – MARICA VS LUNA CHOKE HOLD	2019	https://xfights.to/videos/1814/italian-female-wrestling-ifw185-luna-vs-marica/

New Blue Sky S.r.l.	IFW183 – ANDREA VS PAMELA CATFIGHT	2020	https://xfights.to/videos/1812/italian-female-wrestling-ifw183-andrea-vs-pamela/
New Blue Sky S.r.l.	IFW182 – LARA VS SABRINA BELLY PUNCHING REMATCH	2019	https://xfights.to/videos/1811/italian-female-wrestling-ifw182-lara-vs-sabrina-belly-punching/
New Blue Sky S.r.l.	IFW171 – BIANCA VS BEATRICE BELLY PUNCHING	2019	https://xfights.to/videos/1800/italian-female-wrestling-ifw171-bianca-vs-beatrice/
New Blue Sky S.r.l.	IFW170 – MARICA VS BEATRICE	2019	https://xfights.to/videos/1799/italian-female-wrestling-ifw170-marica-vs-beatrice/
New Blue Sky S.r.l.	IFW169 – ANDREA VS MICHELA BELLY PUNCHING	2020	https://xfights.to/videos/1798/italian-female-wrestling-ifw169-andrea-vs-michela/
New Blue Sky S.r.l.	IFW167 – ANDREA VS BEATRICE BELLY PUNCHING	2019	https://xfights.to/videos/1795/italian-female-wrestling-ifw167-andrea-vs-beatrice/
New Blue Sky S.r.l.	IFW166 – ANDREA VS LARA PINS	2019	https://xfights.to/videos/1794/italian-female-wrestling-ifw166-andrea-vs-lara/
New Blue Sky S.r.l.	IFW165 – BEATRICE VS VENERE	2019	https://xfights.to/videos/1793/italian-female-wrestling-ifw165-beatrice-vs-venere/
New Blue Sky S.r.l.	IFW164 – ROBI VS MARICA CATFIGHT	2020	https://xfights.to/videos/1792/italian-female-wrestling-ifw164-marica-vs-robi/
New Blue Sky S.r.l.	IFW163 – LUNA VS MICHELA BELLY PUNCHING	2019	https://xfights.to/videos/1791/italian-female-wrestling-ifw163-luna-vs-michela/
New Blue Sky S.r.l.	IFW161 – ANDREA VS LARA CHOKE HOLDS	2019	https://xfights.to/videos/1789/italian-female-wrestling-ifw161-andrea-vs-lara/
New Blue Sky S.r.l.	IFW168_1 – LARA VS PAOLO	2019	https://xfights.to/videos/1796/italian-female-wrestling-ifw168-1-lara-vs-paolo/
New Blue Sky S.r.l.	IFW206 – AMBRA VS ROBI SLAPPING CATFIGHT	2020	https://xfights.to/videos/1671/italian-female-wrestling-ambra-vs-robi-slapping-catfight/
New Blue Sky S.r.l.	IFW159 – LARA VS BIANCA CATFIGHT STRANGLES	2019	https://xfights.to/videos/891/italian-female-wrestling-ifw159-lara-vs-bianca-catfight/
New Blue Sky S.r.l.	IFW56 – ANDREA VS ROBI SLAPPING CATFIGHT	2017	https://xfights.to/videos/873/ifw56-andrea-vs-robi-slapping-catfight-part-a/
New Blue Sky S.r.l.	IFW9 – ANDREA VS ROBI SPECIAL	2017	https://xfights.to/videos/903/italian-female-wrestling-ifw9-robi-vs-andrea-special/
New Blue Sky S.r.l.	IFW87 – STELLA VS LARA	2017	https://xfights.to/videos/900/italian-female-wrestling-ifw87-stella-vs-lara/
New Blue Sky S.r.l.	IFW89 – LARA VS ROBI CATFIGHT	2017	https://xfights.to/videos/905/italian-female-wrestling-ifw89-robi-vs-lara-catfight/
New Blue Sky S.r.l.	IFW91 – ANDREA VS SABRINA BELLY PUNCHING	2017	https://xfights.to/videos/854/italian-female-wrestling-ifw91-andrea-vs-sabrina-boxe/
New Blue Sky S.r.l.	IFW98 – ANDREA VS GIOIA	2018	https://xfights.to/videos/879/italian-female-wrestling-ifw98-andrea-vs-gioia/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: "*New Blue Sky S.r.l. è autrice e titolare di diritti di sfruttamento economico e si occupa della produzione, promozione e distribuzione di video e filmati di vario genere. E' altresì fondatrice e proprietaria del sito internet "IFW" ("Italian Female Wrestling": https://italianfemalewrestling.com/) con cui commercializza video di wrestling femminile/misto. Xfights.to è un sito che condivide illegalmente video di diversi produttori consentendo il download dei contenuti a fronte del pagamento di un abbonamento di circa 80 USD per 90 giorni, gestito da un fornitore di servizi di condivisione di file esterno TEZFILES (https://tezfiles.com/) che incassa e trasferisce a Xfights una quota % in forma anonima tramite criptovaluta. TEZFILES fa capo ad una Partnership incorporata in UK: DSCHUBBA LP. Il dominio e l'hosting della struttura del sito di XFIGHTS.TO sono forniti da SHINJIRU (https://www.shinjiru.com/), una società Malese che dall'anno 2000 fornisce servizi in via anonima.*";

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, *lett. a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: non sono reperibili informazioni sul soggetto che ha registrato il nome a dominio del sito, per conto di un soggetto non identificabile; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Shinjiru Technology Sdn Bhd, con sede in 19-2, Wisma Laxton, Jln Desa, Tmn Desa, Jln Klang Lama, Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan 58100, Kuala Lumpur, Malesia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@shinjiru.com.my; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano esser localizzati a Kuala Lumpur, Malesia.;

4. con comunicazione del 29 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001292), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1890/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/**5020**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, *lett. a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e, del suo carattere massivo;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 29 marzo 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, *lett. a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **https://xfights.to**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **https://xfights.to**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **https://xfights.to** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d),* del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella